

## **CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A** (art.5 – matrimonio con cittadino/a italiano/a e art.9, c.1, lettera c, Legge 91/1992)

Il coniuge straniero di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo **3 anni dalla data del matrimonio** o dopo **18 mesi in presenza di figli nati o adottati dai coniugi**, a condizione che al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Il Ministero dell'Interno ha disposto le seguenti modalità per la presentazione delle istanze:

### **INVIO DELLA DOMANDA ON-LINE: MODALITA' OPERATIVE**

**1. La procedura prevede che il/la richiedente si registri preliminarmente nel portale dedicato, denominato "ALI" al seguente indirizzo web:**

<https://portaleservizi.dlci.interno.it>

Il/la richiedente, effettuato il login, troverà una sezione CITTADINANZA contenente le seguenti funzionalità:

- gestione della domanda;
- visualizza stato della domanda;
- primo accesso alla domanda;
- comunicazioni.

Selezionando il sottomenù "GESTIONE DOMANDA" il/la richiedente avrà la possibilità di inserire la domanda compilando uno dei quattro modelli a disposizione.

**L'istanza di cittadinanza per matrimonio va presentata utilizzando esclusivamente il seguente modello:**

- **MODELLO AE - Cittadini Stranieri residenti all'Estero - Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano.**

**2. L'utente dovrà compilare tutti i campi previsti dal modello allegando la scansione dei seguenti documenti:**

- **ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA DEL PAESE D'ORIGINE**  
Il documento deve essere debitamente legalizzato dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione dell'atto, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali (Apostille) o accordi. L'atto in questione, così come le eventuali annotazioni marginali circa il cambio delle generalità (nome, cognome) e l'eventuale atto e/o sentenza che ha decretato tale evento, vanno allegati in quanto parte integrante dell'atto di nascita stesso e dovranno anch'esse essere accompagnate da relativa traduzione in regola con le norme vigenti in materia (art. 22 D.P.R. n. 396/00 e art. 33 D.P.R. n. 445/00). La firma del traduttore deve sempre essere legalizzata dall'Autorità consolare o apostillata dove previsto.

- **CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE E DI EVENTUALI PAESI TERZI DI RESIDENZA, COMPRESO L'ATTUALE**

Il documento, la cui validità è pari a sei mesi dalla data del rilascio, deve essere completo di legalizzazione e/o apostille dell'atto, nonché della traduzione come sopra specificato.

- **RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI 250,00 EURO**

Da effettuare tramite bonifico bancario o circuito Eurogiro al conto corrente postale intestato al **Ministero dell'Interno D.L.C.I. – Cittadinanza -00184 ROMA**, codice **IBAN IT 54D 0760 1032 0000 0000 8090 20**, codice **BIC/SWIFT** di Poste italiane **per bonifici esteri: BPPITRRXXX (per operazioni Eurogiro: PIBPITRA)**, indicando la causale del versamento: Istanza cittadinanza italiana di "Cognome e Nome del richiedente").

- **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO**

- **ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO del Comune italiano presso il quale è stato trascritto l'atto.**

- **ATTENZIONE:** Si informa che in base all'art. 9.1 della Legge 91/1992 - entrato in vigore il 04/12/2018 - la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

I richiedenti la cittadinanza per matrimonio sono pertanto tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad **attestare il possesso di un titolo di studio** rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o **produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore.**

Al momento sono considerati enti certificatori i seguenti istituti:

- Università per stranieri di Siena (Certificazione CILS)
- Università per stranieri di Perugia (Certificato di conoscenza della lingua italiana - CELI)
- Università Roma Tre
- Società Dante Alighieri (Certificazione PLIDA)

Da tale specifico onere sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

### **3. L'utente potrà salvare, modificare, eliminare oppure inviare la domanda completata.**

Una volta inviata la domanda, verrà generata una pagina riepilogativa e la ricevuta di invio per il/la richiedente.

Successivamente, a seguito delle previste verifiche, la domanda inserita nel Portale ALI potrà trovarsi in una di queste tre condizioni:

- domanda accettata;
- domanda rifiutata.

In tutti e due i casi il sistema invierà automaticamente al/la richiedente una e-mail all'indirizzo indicato al momento della registrazione, nonché una comunicazione al profilo utente creato sul portale ALI relativamente all'accettazione o al rifiuto della domanda.

## **VERIFICA DOCUMENTAZIONE**

A seguito della valida presentazione on-line del/i documento/i richiesto/i, l'utente riceverà una "comunicazione" di accettazione della documentazione e dell'avvio del procedimento. Seguirà da parte di questo Consolato Generale la convocazione del/la richiedente per l'identificazione dello/a stesso/a, la verifica e l'acquisizione degli originali della documentazione già presentata per via telematica dal/la interessato/a, nonché di ogni altro documento necessario e della percezione consolare prevista per l'istanza e l'autentica di firma.

In sede di convocazione, verrà effettuato il controllo sulla completezza e regolarità della documentazione presentata, nonché sulla coerenza tra i dati riportati nella domanda inserita telematicamente dal/la richiedente e quelli risultanti dalla documentazione in originale.

Considerato che la nuova modalità di presentazione on-line consente al singolo utente di poter compilare il modulo di domanda direttamente dal proprio domicilio, senza avere un contatto preliminare con questo Ufficio, si raccomanda di presentare la documentazione in regola con le disposizioni sopra richiamate al fine di ridurre al minimo possibili inconvenienti legati a documentazione carente di requisiti formali.

**Per tutti gli altri casi, le persone interessate sono invitate, data la complessità della materia, a prendere direttamente contatto con l'Ufficio Cittadinanza di questo Consolato per e-mail: [cittadinanza.lugano@esteri.it](mailto:cittadinanza.lugano@esteri.it)**